



## ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BENEDETTI-TOMMASEO"

C. F. 94050340275 - C.M. VEIS026004

Liceo Scientifico "G.B. Benedetti" – C.M. VEPS02601E

Castello n. 2835 - Cap.30122 VENEZIA Tel.041.5225369 – Fax 041.5230818

Liceo Linguistico e delle Scienze Umane "N. Tommaseo" – C.M. VEPM02601G

Sestiere Castello, n. 2858 – 30122 Venezia - Tel. 041-5225276 – Fax 041-5212627

e-mail: [VEIS026004@istruzione.it](mailto:VEIS026004@istruzione.it) PEC : [VEIS026004@pec.istruzione.it](mailto:VEIS026004@pec.istruzione.it) sito: [www.liceobenedettitommaseo.edu.it](http://www.liceobenedettitommaseo.edu.it)

Codice univoco dell'ufficio: **UFG655** - Codice I.P.A.: **istsc\_veps01000x**

## REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

Deliberato dal Consiglio d'Istituto il 6 maggio 2025

che sostituisce l'art. 18 del Regolamento d'Istituto

e in riferimento al DPR 249/1998 e successive modifiche e alla L. 150/2024

### Indice

Articolo 1 – Premessa	pagina 2
Articolo 2 - Doveri delle studentesse e studenti e Criteri di comportamento	3
Articolo 3 - Mancanze, sanzioni e procedure	4
Comma 1 - Frequenza (ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia)	4
Comma 2 - Impegno (materiale, studio, compiti)	5
Comma 3 - Rispetto dell'ambiente, delle strutture e delle cose (delle persone e della scuola)	6
Comma 4 - Rispetto delle persone – Convivenza civile	8
Comma 5: Rispetto della normativa relativa a telefoni cellulari e ad altri dispositivi elettronici	9
Comma 6 - Rispetto della normativa per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network e del web	10
Comma 7 - Rispetto delle norme di sicurezza - Responsabilità civile	12
Articolo 4 - Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica	13
Articolo 5 – Procedimento	13
Articolo 6 – Irrogazione delle sanzioni	14
Articolo 7 – Impugnazioni e organo di garanzia	15
Disposizioni finali	16

## Articolo 1 - Premessa

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità nelle studentesse e negli studenti ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale.
3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
5. Il temporaneo allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per periodi non superiori ai quindici giorni, in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari, è di competenza del Consiglio di classe con la presenza di tutte le componenti, presieduto dal Dirigente scolastico. La sospensione temporanea può essere irrogata anche con l'obbligo di frequenza o di presenza.
6. L'allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di due giorni, comporta il coinvolgimento dello studente o della studentessa in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. L'allontanamento dalla scuola di durata superiore a due giorni comporta lo svolgimento, da parte dello studente o della studentessa, di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, possono proseguire anche dopo il rientro in classe dello studente o della studentessa, secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.
7. Per mancanze molto gravi è previsto l'allontanamento dello studente o della studentessa dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e può essere disposto quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia

pericolo per l'incolumità delle persone. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del Consiglio d'Istituto su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti.

8. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
9. I provvedimenti dovranno essere presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.
10. Nei periodi di allontanamento si prevede, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o con la studentessa e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
11. Il procedimento disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti è azione di natura amministrativa e, pertanto, all'intero procedimento, che costituisce procedimento amministrativo, si applica la normativa introdotta dalla legge n. 241/1990 e successive modificazioni, in tema di avvio del procedimento, formalizzazione dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa, obbligo di motivazione e termine.
12. Le studentesse e gli studenti che rispettano le regole, che si dimostrano cooperativi, sono sempre meritevoli di stima e, in casi particolari, anche valorizzati con note di apprezzamento.

## **Articolo 2 – Doveri delle studentesse e degli studenti e Criteri di comportamento**

Si fa espresso richiamo ai doveri delle studentesse e degli studenti come descritti dall'art. 3 del DPR 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e dal Regolamento di Istituto.

Alle violazioni dei predetti doveri sono applicate le sanzioni disciplinari stabilite nel presente Regolamento e con le modalità ivi previste.

Con riferimento ai criteri di valutazione considerati dai docenti nell'attribuzione del voto di comportamenti delle studentesse e degli studenti si fa riferimento alla "Griglia e Criteri di valutazione del comportamento" adottati nel P.T.O.F. con delibere del Collegio Docenti del 18

maggio 2020 e del 19 dicembre 2024 ed alle eventuali successive modifiche.

Si rinvia alla L. 150/2024 in caso di voto 6 o inferiore.

### **Articolo 3 – Mancanze, sanzioni e procedure**

Le mancanze in cui gli alunni possono incorrere sono state suddivise in sei aree, elencate di seguito:

- comma 1: frequenza (ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia);
- comma 2: impegno (materiale, studio, compiti);
- comma 3: rispetto dell'ambiente, delle strutture e delle cose di altre persone o della Scuola (laboratori, strumenti, materiali, sussidi...);
- comma 4: rispetto delle persone (Convivenza civile);
- comma 5: rispetto della normativa relativa a telefoni cellulari e ad altri dispositivi elettronici;
- comma 6: rispetto della normativa per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network e del web;
- comma 7: rispetto delle norme di sicurezza (Responsabilità civile).

Tali mancanze concernono anche tutte le attività scolastiche svolte al di fuori dell'Istituto: uscite didattiche, viaggio d'istruzione, soggiorni all'estero, partecipazione a manifestazioni, etc.

Per ciascuna di queste aree, elenchiamo di seguito le possibili mancanze (ossia i comportamenti sanzionabili) e le relative sanzioni, da applicarsi secondo il criterio di gradualità, e procedure.

#### **Comma 1 - Frequenza (ritardi, assenze, raccordo scuola-famiglia)**

##### **Mancanze**

1. Ritardi reiterati alla prima ora e uscite anticipate.
2. Ritardi sistematici alla fine dell'intervallo o ai cambi dell'ora.
3. Assenze sistematiche.
4. Assenze non giustificate nei tempi e nei modi previsti.

5. Alterazione volontaria delle comunicazioni tra scuola e famiglia (voti, note, uscite...).

### **Sanzioni e procedure**

Per il punto 1 è prevista di media 1 giustificazione al mese (quindi 4 a quadrimestre, 3 al trimestre e 5 al pentamestre); per gli ulteriori ritardi/uscite anticipate è necessaria l'autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, altrimenti seguirà segnalazione con nota sul registro.

Per le mancanze di cui ai punti 2, 3, 4 l'ammonizione seguirà un iter graduale:

- richiamo verbale in classe da parte dell'insegnante coinvolto;
- nota sul registro di classe elettronico (da parte dell'insegnante direttamente coinvolto);
- comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: telefonata alla famiglia (da parte dell'insegnante direttamente coinvolto o del coordinatore di classe) o lettera alla famiglia di convocazione e colloquio con la famiglia (da parte del coordinatore);

Per le mancanze di cui al punto 5 si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- nota sul registro di classe e comunicazione alla famiglia da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato;
- nei casi gravi o di reiterazione sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni;

### **Comma 2 – Impegno (materiale, studio, compiti)**

#### **Mancanze**

1. Non portare il materiale necessario.
2. Non svolgere i compiti assegnati.
3. Non impegnarsi nello studio.
4. Non rispettare le consegne degli insegnanti.
5. Non prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica.
6. Interrompere le lezioni con interventi inopportuni.
7. Portare materiale estraneo all'attività didattica.
8. Comportarsi scorrettamente durante le prove di verifica.

### **Sanzioni e procedure**

L'ammonizione seguirà il seguente iter graduale.

Per le mancanze di cui ai punti 1-6:

- richiamo verbale in classe da parte dell'insegnante coinvolto;
- segnalazione sul registro personale del docente (da parte dell'insegnante coinvolto);
- dopo tre ripetute mancanze, annotazione sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: telefonata alla famiglia (da parte dell'insegnante direttamente coinvolto o del coordinatore di classe) o lettera alla famiglia di convocazione e colloquio con la famiglia (da parte del coordinatore).
- In caso di reiterazioni tutto ciò è competenza del Dirigente Scolastico o di un suo Delegato.

Per le mancanze di cui al punto 7 si prenderà il seguente provvedimento:

- nota sul registro di classe;
- immediato sequestro del materiale e restituzione all'alunno al termine della lezione;
- per materiale particolarmente pericoloso o sconveniente immediato ritiro e restituzione ai genitori.

Per le mancanze di cui al punto 8 si prenderà il seguente provvedimento:

- nota sul registro di classe;
- ritiro dell'elaborato con valutazione negativa per chi copia.
- Nei casi più gravi, sospensione dalle lezioni (non superiore ai 5 giorni).

Nel caso di reiterazione di tutte le mancanze sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni;

**Comma 3 – Rispetto dell'ambiente, delle strutture e delle cose** (delle persone e della scuola)

#### **Mancanze**

1. Sporcare con cartacce o altro l'aula, i laboratori e gli altri ambienti.
2. Imbrattare con scritte banchi, muri, bagni o altro.
3. Danneggiare materiali altrui.

4. Danneggiare gli arredi scolastici (banchi, sedie, armadi o altro).
5. Danneggiare materiali e strumenti didattici (cartine, libri, computer, strumenti musicali o altro).
6. Danneggiare la rubinetteria del bagno e i servizi igienici.

### **Sanzioni e procedure**

Per le mancanze di cui ai punti 1, 2 si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- in caso di reiterazioni, nota sul registro di classe a cura del Dirigente Scolastico o di un suo delegato
- pulizia, ove possibile, dell'ambiente sporcato da parte del singolo o della classe.

Per le mancanze di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, se danneggiamento involontario, si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- a seconda della gravità del danneggiamento, da parte del coordinatore: telefonata alla famiglia o lettera alla famiglia;
- risarcimento pecuniario del danno arrecato da parte dell'alunno o, qualora non venga individuato il responsabile, dalla classe, dalle classi del piano o dalle classi della scuola;
- provvedere, in collaborazione con il personale ausiliario, alla pulizia dei locali imbrattati;

Per le mancanze di cui ai punti 3, 4, 5 e 6, se danneggiamento volontario, si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- risarcimento pecuniario del danno arrecato da parte dell'alunno o, qualora non venga individuato il responsabile, della classe, delle classi del piano o delle classi della scuola;
- sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni, estensibili a 15 giorni nei casi di danneggiamenti gravi o che compromettano la sicurezza dei luoghi e delle persone.

## **Comma 4 – Rispetto delle persone – Convivenza civile**

### **Mancanze**

1. Disturbo e comportamento scorretto durante gli intervalli o il cambio di insegnante.
2. Comportamento non adeguato all'ambiente scolastico - compreso mangiare e/o bere nei luoghi e nei tempi al di fuori della ricreazione.
3. Ricorso ad un linguaggio volgare o blasfemo.
4. Danneggiamento o sottrazione di oggetti personali altrui.
5. Comportamento offensivo, intimidatorio o prevaricante nei confronti delle persone presenti nella scuola (dirigente, insegnanti, personale ausiliario, tecnico e amministrativo, alunni, estranei).
6. Aggressione fisica verso i compagni o altre persone, con impiego anche di oggetti atti ad arrecare ferite o danni.
7. Violazione del divieto di fumo e di introduzione a scuola o assunzione di sostanze non lecite, con le seguenti distinzioni:
  - a. Introduzione e uso di tabacco e sigarette elettroniche;
  - b. Introduzione e uso di sostanze alcoliche;
  - c. Introduzione e uso di sostanze psicotrope.

### **Sanzioni e procedure**

Per le mancanze di cui ai punti 1, 2 si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale privato o in classe;
- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- comunicazione ai genitori attraverso le vie brevi: *telefonata* alla famiglia (da parte dell'insegnante direttamente coinvolto o del coordinatore di classe) o *lettera* alla famiglia di convocazione e colloquio con la famiglia (da parte del coordinatore);
- sospensione dalle lezioni nei casi gravi o recidivi fino a un massimo di 5 giorni.

Per le mancanze di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 i comportamenti offensivi saranno così sanzionati:

- ammonizione con nota sul registro da parte dell'insegnante responsabile della classe;
- a seconda della gravità e nei casi di reiterazione nota sul registro di classe a cura del Dirigente Scolastico o di un suo delegato
- sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni, estensibili a 15 giorni e/o dalle visite di istruzione.

Le offese verso i compagni dovranno essere seguite da scuse immediate all'alunno offeso.

Relativamente alle mancanze di cui al punto 4, si precisa che l'oggetto sottratto dovrà essere restituito e, se danneggiato, dovrà essere ricomprato o risarcito.

Per le mancanze di cui al punto 7a si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- immediata convocazione della famiglia da parte del coordinatore;
- applicazione delle sanzioni previste dall'art. 51 della L. 3/2003 e successive modifiche, e secondo previsione dell'art. 4 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013;
- nel caso di reiterazione sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni;

Per le mancanze di cui ai punti 7b e 7c si prenderanno i seguenti provvedimenti:

- immediata convocazione dello studente o della studentessa e della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o suo delegato;
- sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni.

#### **Comma 5 - Rispetto della normativa relativa ai telefoni cellulari e altri dispositivi**

Si richiamano le Note Ministeriali 30 del 15/03/2007 - Linee di indirizzo ed Indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività scolastica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti – e Nota prot. 107190 del 19/12/2022 - Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.

In queste note si esplicita il divieto di utilizzo di tali strumenti durante le ore di lezione, tranne che per attività didattiche e quali strumenti compensativi.

Si precisa che qualsiasi tipo di audio o video registrazione deve essere autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico e dai diretti interessati.

#### **Istruzioni per l'uso del cellulare**

Il divieto di utilizzo del cellulare, qualora non autorizzato, durante le ore di lezione risponde ad una generale norma di correttezza, perché l'uso dello stesso e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni. Ma l'uso, come ha precisato la Nota Ministeriale, costituisce un'infrazione disciplinare che

prevede la possibilità del ritiro temporaneo del dispositivo.

### **Mancanze**

1. Accendere, tenere acceso e/o utilizzare il telefono cellulare durante lo svolgimento delle attività didattiche senza autorizzazione;
2. Utilizzare dispositivi elettronici (registratori, videocamere, altro) durante lo svolgimento delle attività didattiche o ricreative (intervallo o altro).

### **Sanzioni e procedure**

L'ammonizione seguirà il seguente iter:

- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- ritiro immediato del cellulare o del dispositivo elettronico con immediata cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in ambito scolastico e restituzione al termine delle attività didattiche di giornata;
- comunicazione telefonica alla famiglia (da parte del docente coinvolto);
- convocazione dell'alunno e della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato;
- nei casi gravi o reiterati sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni.

### **Comma 6 - Rispetto della normativa per la gestione e la disciplina sull'utilizzo dei Social Network e del web.**

1. La pubblicazione sui social network di foto e/o video di persone in violazione delle norme stabilite dal Codice di protezione dei dati personali – Dlgs n. 196/2003 come modificato dal GDPR n. 679/2016 e dal Dlgs n. 101/2018 – configura le ipotesi di reato previste dalla predetta normativa. Non costituisce esimente delle responsabilità personali la cancellazione di foto/video acquisite in violazione delle predetta normativa dal proprio dispositivo poiché, una volta postata e diffusa, un'immagine può raggiungere chiunque nel mondo, risultando lesiva della privacy e/o della dignità della persona raffigurata. Infatti, tali rappresentazioni multimediali non vengono eliminate dai server gestori, dove rimangono reperibili.

Per i casi previsti dalla Legge n. 71/2017 (Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo), l'art. 7 della legge medesima prevede che fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui

gli articoli 595, 612 e 612 ter del Codice Penale e dell'art. 167 del Codice per la protezione dei dati personali (DLgs n. 196/2003), commessi anche mediante la rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne il Questore può convocare il minore "unitamente ad almeno un genitore [...] per un ammonimento". In ogni caso, per le violazioni alle normative di cui sopra, i minori di età superiore agli anni 14 e le loro famiglie possono essere sanzionati per i reati di cui agli artt. 595, 612, 612 ter del Codice Penale e all'art. 167 del DLgs 196/2003.

2. Le messaggerie ed i gruppi di Whatsapp, Telegram, Messenger, Tik Tok o simili presentano diversi rischi ed elevate potenzialità dannose anche rispetto alla diffusione delle condotte perseguite dalle norme sopra citate. Pertanto, qualora la scuola abbia notizia di chat esercitate in orario scolastico, provvederà con procedimenti disciplinari. Qualora, inoltre, la scuola venga a conoscenza di contenuti denigratori, scritti nelle chat, nei confronti della scuola e/o del personale o delle studentesse e degli studenti, provvederà a tutelare la propria integrità e la propria immagine nelle sedi giudiziarie competenti.
3. E' opportuno che i genitori esercitino il controllo sul materiale che i figli pubblicano sui social, tenuto anche conto, in caso di procedimento, della specifica "culpa in educando" stabilita dall'art. 2048 del Codice Civile ed i genitori potranno essere chiamati a rispondere delle eventuali violazioni, anche penalmente. Il fatto illecito commesso dal minore, infatti, viene collegato a una colpa dei genitori nel vigilarlo e da una trascuratezza nell'educazione, doveri che competono agli esercenti la responsabilità genitoriale secondo l'art. 316 del Codice Civile.
4. L'uso del web a scuola è consentito solo sotto la sorveglianza dell'insegnante.
5. Si precisa che qualsiasi tipo di audio o video registrazione deve essere autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico e dai diretti interessati.

Si confida nella collaborazione delle famiglie nel processo condiviso di crescita ed educazione delle giovani generazioni, per prevenire fenomeni di cyberbullismo ed evitare rischi e conseguenze, anche penali, dell'uso improprio dei social.

### **Mancanze**

1. Accendere, tenere acceso e/o utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici (registratori, videocamere, altro) durante lo svolgimento delle attività didattiche senza

- autorizzazione;
2. Utilizzo del web senza la supervisione dell'insegnante;
  3. Creazione profili social (Facebook, Instagram, Tik tok, e vari canali di comunicazione digitale simili) riguardanti l'Istituto scolastico senza autorizzazione;
  4. Pubblicazione di materiali riguardanti la Scuola e i suoi componenti (alunni, famiglie, personale) nei suddetti social e nei siti web.

### **Sanzioni e procedure**

L'ammonizione seguirà il seguente iter per le mancanze di cui ai punti 1, 2:

- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- ritiro immediato del cellulare o del dispositivo elettronico con immediata cancellazione di ogni tipo di registrazione effettuata in ambito scolastico e restituzione al termine delle attività didattiche della giornata;
- nei casi di reiterazione sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni.

L'ammonizione seguirà il seguente iter per le mancanze di cui ai punti 3, 4:

- convocazione dell'alunno e della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato ;
- sospensione immediata dalle lezioni fino a un massimo di 5 giorni;

Si precisa che qualsiasi tipo di audio o video registrazione deve essere autorizzata per iscritto dal Dirigente Scolastico e dai diretti interessati.

### **Comma 7 – Rispetto delle norme di sicurezza - Responsabilità civile**

#### **Mancanze**

1. Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza: intralcio delle uscite di sicurezza; utilizzo improprio dell'allarme; uso improprio delle scale antincendio; manomissione delle attrezzature di sicurezza (estintori o altro).
2. Comportamento che può incidere sulla sicurezza propria e altrui: correre e spintonarsi; uscita dalla classe senza il permesso del docente; uscita prolungata dalla classe; allontanamento dal gruppo classe durante gli spostamenti interni ed esterni alla scuola; uscita dall'edificio scolastico durante l'orario delle lezioni.

#### **Sanzioni e procedure**

L'ammonizione seguirà un iter graduale:

- nota sul registro di classe (da parte dell'insegnante coinvolto);
- convocazione dell'alunno e della famiglia da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato ;
- eventuale esclusione dalla partecipazione a viaggi di istruzione e/o visite didattiche, previo parere del Consiglio di classe con decisione del Dirigente Scolastico;
- sospensione dalle lezioni da un minimo di 5 a un massimo di 15 giorni.

#### **Articolo 4 - Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica**

In considerazione della funzione educativa che deve avere la sanzione disciplinare, rafforzando la possibilità di recupero della studentessa o dello studente alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale, fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 5 lett. a) della L. 150/2024, come già recepito nell'art. 1 – Premesse del presente Regolamento, sono previste le seguenti attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica che gli organi competenti possono stabilire in alternativa alle sanzioni previste nelle diverse aree o ad integrazione delle stesse.

- attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (per 'allontanamento da scuola' per più di due giorni, L. 150/2024);
- attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica;
- supporto ad attività di docenti o di allievi;
- pulizia dei locali, dei cortili, della palestra della scuola;
- riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole;
- frequenza di specifici percorsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale;
- produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano la studentessa o lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.

#### **Articolo 5 - Procedimento**

Nel caso di sanzioni comminate dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto, l'Istituzione scolastica procede a:

- verificare la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare della studentessa o dello studente;
- dare comunicazione dell'avvio del procedimento alla studentessa e allo studente e/o ai suoi genitori, anche per le vie brevi, per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate dall'organo collegiale;
- convocare la studentessa o lo studente perché esponga verbalmente o per iscritto le proprie ragioni;
- comunicare alla famiglia i fatti e quanto previsto dal presente regolamento di disciplina;
- convocare il Consiglio di Classe Straordinario o il Consiglio d'Istituto;
- definire la sanzione e motivarla;
- comunicare la decisione (infrazioni e sanzione motivata) alla famiglia dello studente;
- accertare l'applicazione della sanzione;
- inserire le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, nel suo fascicolo personale.

Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti, genitori, studenti). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza de voti favorevoli.

Per le mancanze meno gravi, sussistono le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in forza dell'art. 7 della L. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento quando, tenuto conto della finalità rieducativa, l'efficacia del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'insegnante è condizionata dall'immediatezza e tempestività della reazione.

### **Articolo 6 – Irrogazione delle sanzioni**

Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica saranno comunicate ai genitori tramite lettera raccomandata A/R del Dirigente scolastico.

La lettera, sulla base del verbale del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto, riporterà le sanzioni adottate con le relative motivazioni.

## **Articolo 7 – Impugnazioni e organo di garanzia (ODG)**

Contro le decisioni del Consiglio di Classe o del Consiglio di Istituto è ammesso ricorso entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento.

Il ricorso va presentato dai genitori dell'alunno e dall'alunno (se maggiorenne) all'apposito Organo di Garanzia (ODG), di durata triennale (concomitante con il Consiglio d'Istituto), presieduto dal Dirigente Scolastico, e composto dal Dirigente Scolastico stesso, da 2 genitori 2 docenti e 2 studentesse e studenti individuati dal Consiglio di istituto (in seno allo stesso).

Sarà nominato dal Consiglio d'Istituto anche 1 membro supplente per ciascuna componente per i casi di impossibilità di partecipazione o di incompatibilità (in seno allo stesso).

Il Dirigente Scolastico potrà nominare un proprio delegato a sostituirlo in caso di impedimento.

L'ODG dovrà esprimersi entro dieci giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Qualora l'ODG non decida entro il termine suddetto la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

La convocazione dell'Organo spetta al Dirigente scolastico che provvede con comunicazione anticipata telefonicamente da perfezionarsi per iscritto almeno tre giorni prima della seduta; lo stesso provvede, di volta in volta, a designare un segretario verbalizzante.

L'ODG, non è organo perfetto ed è validamente costituito con la presenza di metà più uno dei componenti, si esprime in merito alla impugnazione a maggioranza dei presenti; l'astensione non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ciascun membro dell'ODG ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese.

Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve assumere tutte gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale valutazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

La competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto è attribuita a norma di legge all'Organo di Garanzia Regionale, al quale gli interessati possono ricorrere nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'ODG della scuola.

La sanzione potrà essere eseguita anche in pendenza dei procedimenti di impugnazione.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

### **Disposizioni finali**

Copia del presente regolamento viene pubblicata nell'Albo online dell'Istituto.

Il presente regolamento è stato approvato nel Consiglio di Istituto del 06/05/2025, ed entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.